


ECO BONUS 110%

Tipologie degli interventi,
Specifiche degli interventi,
Interventi esclusi.



QUALI SONO I TIPI DI INTERVENTI CHE BENEFICIANO DI SUPERECOBONUS 110%?



SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE ALL'INTERVENTO TRAINANTE AFFICHE' POSSA USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

1- ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO

Nel caso di intervento di isolamento termico delle superfici opache (orizzontali, verticali ed inclinate), quelle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno (Pareti esterne, coperture piane o pavimentazioni contro terra o coperture a falde spioventi (singole, doppie, ecc..)) può essere realizzato tramite:

- Parete ventilata;
- Insufflaggio (lana di vetro, di roccia, cellulosa, perlite, sughero granulare, ecc.);
- Intonaco termico;
- Cappotto esterno a pannelli.

A patto che l'intervento interessi al meno il 25% della superficie disperdente lorda del fabbricato e che consenta un miglioramento di almeno due classi energetiche (APE ante e post) oltre rispettare i requisiti di trasmittanza ($U = \text{potenza termica dispersa per mq di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura, espressa in W/mqK}$) definiti dal decreto Mi.S.E. Allegato E - Tabella 1 ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946.

ALLEGATO E**Requisiti degli interventi di isolamento termico**

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
	<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A
Zona climatica B		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica C		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica D		$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica E		$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica F		$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iv.</i> Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Inoltre i materiali utilizzati dovranno rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale Ambiente e tutela del Territorio e del mare dell'11.10.2017.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- 50'000 € per edifici unifamiliari o per unità funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
- 40'000 € moltiplicato per il numero delle uu.ii. che compongono l'edificio se composto da 2 ad 8 uu.ii. altrimenti fissato a 30'000 se composto da più di 8 uu.ii.

2- SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Si tratta di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti destinati al riscaldamento, al raffreddamento nel caso di pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria. ***(Per i condomini rientrano nell'SuperEcobonus soltanto le lavorazioni sulle parti comuni)***

I nuovi impianti dovranno essere dotati di:

- Generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n.811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- Generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione concepiti e fabbricati esclusivamente per funzionare in abbinamento tra loro;
- Sistemi di microgenerazione che conducano ad un risparmio di energia primaria (PES) come definito all'allegato III del decreto Mi.S.E. del 04.08.2011 per almeno al 20%;
- Collettori solari (pannelli)

La detrazione in questo caso, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del vecchio impianto nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con i nuovi sistemi fumari multipli o collettivi, sempre nel rispetto dei requisiti minimi prestazioni previsti dalla norma UNI 7129-3 ammonterà complessivamente a:

- 20'000 € moltiplicato per il numero delle uu.ii. per edifici fino a 8 uu.ii.;
- 15,000 € moltiplicato per il numero delle uu.ii. per edifici con + di 8 uu.ii.

*2.a- SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O UU.II. IN EDIFICI PLURIFAMILIARI

Gli interventi agevolabili sono gli stessi appena trattati tuttavia solo ed esclusivamente per le aree “non metanizzate” (*ovvero quelle aree non servite dal servizio*) nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE è prevista l'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni termiche con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.186 del 07/11/2017.

In ogni caso la detrazione per le uu.ii. autonome o indipendenti ammonterà complessivamente ad € 30'000 per singola uu.ii.

Chiaramente anche qui la detrazione comprende le spese di smaltimento e della bonifica del vecchio impianto.

SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE ALL'INTERVENTO TRAINATO **AFFINCHÉ POSSA USUFRUIRE DEL SUPERECOBONUS 110%**

1- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

Mera sostituzione delle finestre le quali comprensive di infissi dovranno possedere le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19/02/2007.

2- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 per l'installazione di:

- Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli stessi impianti.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48'000 e comunque nel limite di spesa di € 2'400 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, per singola u.i.

Nel caso in cui però l'installazione dello stesso impianto sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia (*nuova costruzione o ristruttur. Urbanistica*) il limite di spesa viene ridotto ad € 1'600 per ogni KW di potenza.

3 - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

La detrazione prevista dall'art. 16-ter D.L. 63/2013 calcolata su un ammontare massimo delle spese pari ad € 3'000, se si accede al SuperEcobonus, sarà elevata al 110%



QUANDO NON E' ACCESSIBILE IL SUPERECOBONUS 110%

Il SuperEcobonus 110% non è applicabile per uu.ii. indipendenti con presenza di abusi edilizi o per i condomini nel caso gli abusi riguardassero le loro parti comuni;

- Per abitazioni di tipo signorile (*categoria catastale A1*);
- Per le ville (*categoria catastale A8*);
- Per le costruzioni di categoria **A9** (*castelli, palazzi eminenti, ecc..*);
- Per abitazioni prive di impianto di climatizzazione invernale (*solo sostituzione*)

CONCLUSIONI

(Adempimenti dei tecnici)

Per concludere dunque, ai fini del Superbonus gli interventi di efficientemente energetico, trainanti ed eventuali trainati devono assicurare (nel complesso) dunque anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure se non possibile in quanto l'edificio o l'u.i. si trovi già nella seconda o terza classe, il conseguimento della classe energetica + alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Stesso tecnico il quale dovrà provvedere a rilasciare un'asseverazione a dimostrazione che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le modalità di trasmissione sono stabilite dal D.M dello sviluppo economico.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. (E' necessario specificare che in caso di asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2'000 ad € 15'000 per ciascuna asseverazione).

Chiaramente la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio (si applicano le disposizioni L689 del 1981

Requisito fondamentale del tecnico per il rilascio dell'asseverazione è la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e comunque non inferiore a 500'000 €.

Questa asseverazione, riferita agli interventi di efficientemente energetico, è trasmessa per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Infine per accedere all'opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla doc.ne che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta.

Il visto è rilasciato ai sensi art.35 D.L. 241 del 1997 dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dich.ni (commercialisti, ragionieri, periti, CAF e consulenti del lavoro).

COSA ACCADE NEL CASO NON SI SCALINO LE DUE CLASSI ENERGETICHE?

Nulla, a patto che si evinca nella fase embrionale nonché durante lo studio preventivo (APE ante e post) e non alla fine delle lavorazioni altrimenti sarà troppo tardi e non si potranno sfruttare le detrazioni.

Nel caso quindi dallo studio preliminare risultasse impossibile o comunque difficoltoso scalare le due classi energetiche invito tutti a non disperare. Esistono oggi molti altri incentivi relativi all'edilizia. (Vedi Tabella)

DETRAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA 2020					
TIPOLOGIA BONUS	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50%-75%	SISMA -BONUS 50%-85%	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIATE 90%
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 artt. 119-121	L.296/2006 D.L. 201/2011 D.L. 63/2013 L.208/2015, art.16bis TUIR D.L. 34/2019	D.L. 63/2013 D.L. 34/2019, art. 16bis TUIR	D.L. 201/2011 D.L. 83/2012 D.L. 34/2019, art.16 bis TUIR, art.3 D.P.R. 380/2001	Art.1, co.219-223 L.160/2019 (Legge di bilancio 2020)

**FINE,
APPLAUSI!**